



**CIRCOLARE N. 22
2012/2013
DEL 16 NOVEMBRE 2012**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 14 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 14 – 2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione con carte di credito – Circolare n. 42/E dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2012”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

16 novembre 2012
prot. n.11.596

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 14 - 2012

Oggetto: Operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione con carte di credito- Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2012 –

L'art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto sviluppo), convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la previgente disciplina recata dal D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1977, in materia di istituzione e tenuta della scheda carburante ai fini IVA, aggiungendo all'art. 1 del medesimo D.P.R. n. 444, il comma 3-bis che prevede che i soggetti all'IVA che effettuano gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante.

L'Agenzia delle entrate, nel precisare che la modifica normativa introduce un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444/1997, che continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante carte di credito, vogliono procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini dell'imposta sui redditi, chiarisce che la norma esonera dall'obbligo della scheda carburante soltanto coloro che effettuano gli acquisti di carburante *esclusivamente* mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue, precisa l'Agenzia delle entrate, che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d'imposta.

In definitiva, i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi così che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione va riferita al soggetto d'imposta – esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale – in modo unitario.

In altri termini, afferma l'Agenzia delle entrate *“la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività”*.

La carta di credito può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti ma, *“se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione”*.

Le carte di credito, di debito e prepagate devono essere emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973.

Trattasi, precisa l’Agenzia delle entrate, delle banche, della società Poste Italiane SpA, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario *“tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro”*.

In merito alla documentazione delle operazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

Quanto sopra, conclude l’Agenzia delle entrate, si riferisce *“ad un contenuto minimo che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione”*.